REGOLAMENTO (CEE) N. 1411/77 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1977

che modifica il regolamento (CEE) n. 459/68 relativo alla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 227,

visti i regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, nonché le normative adottate ai sensi dell'articolo 235 del trattato, che si applicano alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, in particolare le disposizioni di tali normative che permettono di derogare al principio generale della sostituzione di tutte le misure di protezione alle frontiere con le sole misure istituite da dette normative,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il periodo di transizione di cui all'articolo 133 dell'atto di adesione relativo all'instaurazione in Irlanda e nel Regno Unito di misure nazionali contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte dei paesi terzi scade il 30 giugno 1977 ;

considerando che sarà necessario riesaminare le misure nazionali in vigore al 30 giugno 1977 per considerarne gli effetti dopo tale data e per verificare se persistono le condizioni della loro applicabilità ;

considerando pertanto che è necessario estendere a tali misure nazionali le disposizioni relative alla modifica, all'annullamento o all'abrogazione delle misure antidumping previste dall'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 459/68 del Consiglio, del 5 aprile 1968, relativo alla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 2011/73 [2],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 459/68 è sostituito dal testo seguente :

« a) Qualora siano in vigore provvedimenti di cui all'articolo 15 e il Consiglio non abbia adottato alcuna decisione in virtù dell'articolo 16 o dell'articolo 17, o siano stati presi provvedimenti in virtù delle disposizioni transitorie dell'atto di adesione, essa modifica, abroga o annulla i provvedimenti applicati in virtù dell'articolo 15 o che sono stati presi in virtù delle disposizioni transitorie dell'atto di adesione e ne riferisce immediatamente al Consiglio ; quest'ultimo, che delibera a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa ; ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SILKIN

---

(1) GU n. L 93 del 17. 4. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 206 del 27. 7. 1973, pag. 3.